



COMUNE DI SAMMICHELE DI BARI
Città Metropolitana di Bari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 75 del 15-12-2017	OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2018.
-------------------------	--

L'anno duemiladiciassette il giorno quindici del mese di dicembre alle ore 15:50 su convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 50, D. Lgs. 267/2000, il Consiglio Comunale si è riunita in adunanza nella apposita sala del palazzo municipale. Fatto l'appello nominale risultano:

	Presente/Assente
NETTI LORENZO	Presente
DI VENERE Marina	Presente
GIANNOCCARO Caterina	Presente
RUBINO Domenico	Presente
SPINELLI Francesco Antonio	Presente
VINIERO Nicola	Presente
MILILLO Giovanna	Presente
SAVINO Nicola	Presente
PASTORE Maria Maddalena	Assente
BOSCIA Filippo	Presente
LOTITO Giulia	Presente
MANCINO Antonio	Presente
LIOTINO Maria Donata	Presente

Presenti n. 12 Assenti n. 1

Assiste il Segretario dr. Marianna Aloisio. Il Sindaco constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio ad esaminare la proposta di deliberazione in oggetto.

Entra alle ore 16:08 il consigliere comunale Maria Maddalena Pastore

Il Sindaco dà atto che sono stati resi i pareri di cui all'art. 49 del D.lgs. n. 267/2000, di seguito riportati.

Parere di regolarità tecnica del Responsabile del servizio competente
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Parere di regolarità contabile del Responsabile del servizio finanziario
Sammichele di Bari, li

F.to Dott. Giuseppe Sciannameo

Attestazione di conformità alla legge
Sammichele di Bari, li 15-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Aloisio

Il sindaco Lorenzo Netti così relaziona:

PREMESSO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147/2013, come modificata dalla Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016) ha istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2014, l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTE le disposizioni dei commi 669-703, del citato art. 1 della Legge n. 147/2013, i quali disciplinano il tributo per i servizi indivisibili (TASI);

VISTI inoltre gli artt. 1 e 2 del D.L. n. 16/2014, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, i quali hanno modificato la disciplina della TASI;

CONSIDERATO che l'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, richiamato con riferimento alla IUC dal comma 702 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, secondo cui le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

DATO ATTO che il comma 683 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deve approvare entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote TASI in conformità con i servizi indivisibili ed i relativi costi, prevedendo anche la possibilità di differenziarle in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;

VISTO il Vigente Regolamento per la disciplina dell'imposta Unica comunale (IUC) che al Titolo 4 disciplina il Tributo sui servizi indivisibili (TASI);

RICHIAMATO il comma 682 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che dispone, alla lettera b), numero 2), che il comune procede all'individuazione dei servizi indivisibili e all'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

PRESO ATTO delle ulteriori modifiche apportate al suddetto tributo dalla Legge di stabilità 2016 e pertanto rilevato che:

- il tributo è a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9;
- il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni dalla Legge n. 214/2011 escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è dovuto in misura del 30% dall'occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- nell'ipotesi di pluralità di possessori o di detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;

CONSIDERATO che la Legge n. 147/2013 prevede:

- all'art. 1, comma 676, che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille, il comune con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;

- all'art. 1 comma 677 che il comune con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobili;
- all'art. 1 comma 678 che per i fabbricati rurali ad uso strumentali, di cui all'art. 13, comma 8, del D.L. n. 201/2011, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell'1 per mille;
- al comma 678 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: *“per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento”*;
- a norma del comma 683 che il Consiglio Comunale può differenziare le aliquote della TASI, in ragione dei settori attività, nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- a norma del comma 688 le scadenze di pagamento del tributo sui servizi indivisibili (TASI) deve essere differenziato rispetto alle scadenze della Tassa sui Rifiuti (TARI);

PRESO ATTO della Risoluzione n. 1/DF/2016 – Ministero dell'Economia e delle Finanze avente per oggetto: Imposta Municipale Propria (IMU) – Tributo per i servizi indivisibili (TASI) – art. 1, comma 10, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità per l'anno 2016) – Disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative, la quale precisa che le disposizioni della lett. 0a) inserite al comma 3 prima della lettera a) dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011, si applicano anche alla TASI, dal momento che, ai sensi del comma 675 dell'art. 1 della Legge n. 147/2013, la base imponibile della TASI è la stessa dell'IMU;

PRESO ATTO dell'abolizione della TASI, dal 1 gennaio 2016, sugli immobili adibiti ad all'abitazione principale e rispettive pertinenze e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento (eccetto per le categorie catastali A/1-A/8-A/9), e che a decorrere dal 2016 è attribuito al comune un fondo TASI che dovrebbe compensare il minor gettito TASI;

RITENUTO, opportuno, confermare per l'anno 2018 le aliquote TASI già applicate nel 2017, al fine di reperire parte delle risorse mancanti attraverso l'applicazione della TASI sulle restanti categorie di immobili soggetti al tributo, le quali saranno rivolte alla copertura seppure non in misura integrale, pari circa il 10% dei costi dei servizi indivisibili di seguito indicati;

RILEVATO che in base all'art. 48 del Vigente Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), con deliberazione di Consiglio Comunale saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali, e per ciascuno di tali servizi saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta;

TENUTO CONTO che per servizi indivisibili comunali s'intendono le attività comunali che non sono erogate a domanda individuale e come tali sono rivolti all'intera collettività, senza che sia misurabile la quantità degli stessi usufruiti dal singolo cittadino ovvero servizi rivolti a realizzare fini sociali e promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

DATO ATTO che di seguito vengono riportati i costi di riferimento dei servizi indivisibili:

SERVIZI	IMPORTO
Servizi di polizia locale	€ 227.000,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, circolazione stradale, segnaletica, manutenzione strade, sgombero neve)	€ 5.000,00
Illuminazione pubblica	€ 221.251,00
Manutenzione verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)	€ 5.000,00
Anagrafe	€ 113.000,00

VISTA la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione delle aliquote IMU per l'anno 2018;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 23/02/2017 avente ad oggetto: “*Conferma aliquote del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017*”;

RITENUTO, alla luce di quanto sopra e tenuto conto dell'abolizione della TASI, dal 1 gennaio 2016, sugli immobili adibiti ad all'abitazione principale e rispettive pertinenze e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento (eccetto per le categorie catastali A/1-A/8-A/9), dover confermare per l'anno 2018 le aliquote già in vigore per l'anno 2017:

- 2,0 per mille per le abitazioni principali classificate nelle categorie A/1 A/8 A/9 e rispettive pertinenze;
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili) diversi da quelle dei punti precedenti;

PRESO ATTO che ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013 con modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota da applicare è del 0,1 per cento;

VISTO l'art. 1, comma 688, della Legge n. 147/2013 che prevede che il versamento della rata in acconto TASI è eseguito sulla base delle aliquote e detrazione previste nell'anno precedente, mentre il versamento a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle delibere pubblicate sul sito informatico di art. 1, comma 3, del D.lgs. n. 360/1998 e s.m.i. alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta, a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché dei regolamenti TASI, esclusivamente in via telematica, entro il 14 ottobre dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 688, della citata Legge n. 147/2013 così come modificato dal D.L. n. 66/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 89/2014 dispone che a decorrere dall'anno 2015, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti rendendo disponibili, i modelli di pagamento preventivamente compilati, su richiesta del contribuente, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli;

RITENUTO semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il Comune di Sammichele di Bari rende disponibile, tramite l'Ufficio Tributi, come già a disposizione per gli anni precedenti, il servizio, su richiesta del contribuente, di assistenza alla compilazione e stampa del modello di pagamento F24. Si precisa che la TASI rimane un tributo in autoliquidazione, pertanto il suddetto servizio non implica liquidazione ma è reso tenendo conto delle indicazioni del contribuente;

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del sindaco Lorenzo Netti;

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica;

VISTO il parere “favorevole” del Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria in ordine alla regolarità contabile;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione economico finanziaria, rilasciato ai sensi dell'art. 239 del D.lgs. n. 267/2000;

VISTO il vigente Regolamento di contabilità;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il D.lgs. n. 267/2000, come modificato ed integrato dal D.lgs. n. 126/2014;

VISTO il D.lgs. n. 118/2011;

Per tutto quanto innanzi esposto;

Con voti: favorevoli n. 9 contrari n. 4 (consiglieri Boscia, Lotito, Mancino, Liotino) astenuti n. 0

DELIBERA

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1. **DI APPROVARE** l'individuazione, per l'anno 2018 dei seguenti servizi indivisibili comunali, alla cui copertura, seppure in maniera non integrale, si dovrà reperire con l'applicazione della TASI:

SERVIZI	IMPORTO
Servizi di polizia locale	€ 227.000,00
Gestione della rete stradale comunale (viabilità, circolazione stradale, segnaletica, manutenzione strade, sgombero neve)	€ 5.000,00
Illuminazione pubblica	€ 221.251,00
Manutenzione verde pubblico (altri servizi per il territorio e l'ambiente non ricompresi nel servizio di raccolta e smaltimento rifiuti)	€ 5.000,00
Anagrafe	€ 113.000,00

2. **DI CONFERMARE** per l'anno 2018, tenuto conto dell'abolizione della TASI, dal 1 gennaio 2016, sugli immobili adibiti ad all'abitazione principale e rispettive pertinenze e a quelle ad esse assimilate con legge e regolamento (eccetto per le categorie catastali A/1-A/8-A/9) le aliquote per il tributo sui servizi indivisibili (TASI) già in vigore per l'anno 2017:

- 2,0 per mille per le abitazioni principali A/1 A/8 e A/9 e relative pertinenze;
- 1,0 per mille per i fabbricati rurali ad uso strumentale;
- 0,5 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili (altri fabbricati, aree edificabili) diversi da quelle dei punti precedenti.

3. **DI PRENDERE ATTO** che ai sensi del comma 678 della Legge n. 147/2013 con modifiche apportate dalla legge di stabilità 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota da applicare è del 0,1 per cento.

4. **DI DARE ATTO** che:

- le aliquote di cui al punto 2 rispettano i limiti fissati dall'art. 1, comma 677 e 678 della Legge n. 147/2013;
- nel caso in cui l'unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, il tributo sui servizi indivisibili (TASI) è dovuto in misura del 30% dall'occupante e del 70% dal titolare del diritto reale sull'immobile, secondo quanto previsto dall'art. 42 del Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- le scadenze dell'acconto e del saldo TASI sono fissate rispettivamente al 16 giugno e al 16 dicembre salvo diversa disposizione normativa ed è ammesso sempre il pagamento in una unica soluzione entro il 16 giugno di ogni anno.

5. **DI DARE ATTO**, altresì, che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, il 1 gennaio 2018.

6. **DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, per il tramite del "Portale del Federalismo fiscale" per via telematica con le modalità previste dalla legge vigente.

7. **DI DICHIARARE**, con voti favorevoli n. 9 contrari n. 4 (consiglieri Boscia, Lotito, Mancino, Liotino) astenuti n. 0, il presente provvedimento "Immediatamente eseguibile" ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to LORENZO NETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Aloisio

CERTIFICATO PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio del Comune (reg. n. 19) per rimanervi in pubblicazione per quindici giorni consecutivi (art. 124 del D.lgs. n.267/2000).

Sammichele di Bari, li 11-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Aloisio

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

Viene comunicata in elenco ai CAPIGRUPPO CONSILIARI (art.125 del D.lgs. n.267/2000)

È eseguibile trascorso il decimo giorno dalla sua pubblicazione, senza reclami, all'albo pretorio ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.lgs. n. 267/2000;

È eseguibile dal 15-12-2017 della sua adozione ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.lgs. n. 267/2000;

Il presente atto è immediatamente eseguibile.

Sammichele di Bari, li 15-12-2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott.ssa Marianna Aloisio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
Sammichele di Bari, li 11-01-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.ssa Marianna Aloisio *

* Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 39/1993